

R. 11/2022



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letto il ricorso depositato da Aziende Agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri & C, Zoggia Leri, Zoggia Daniele, anche quale titolare della ditta individuale Euravicola di Zoggia Daniele, e Zoggia Massimo per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che la sede legale di Aziende Agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri & C è sita in Musile di Piave (VE) e che tutti i soci illimitatamente responsabili della predetta società Zoggia Leri, Daniele e Massimo hanno la residenza in San Donà di Piave (VE);

ritenuta l'opportunità del cumulo soggettivo, tenuto conto che, rispondendo i soci solidalmente e illimitatamente con la società per i debiti di quest'ultima, si ha una parziale identità del passivo relativo alle diverse masse;

osservato che gli istante non sono soggetti fallibili;

rilevato, infatti, che Aziende Agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri & C è stata già in precedenza considerata dal Tribunale di Venezia soggetto non fallibile, stante la sua qualità di imprenditore agricolo (si legga il provvedimento di rigetto della istanza di fallimento - doc. 5 di parte ricorrente -);

osservato, quanto ai soci illimitatamente responsabili Zoggia Leri, Daniele e Massimo, che gli stessi non sono parimenti fallibili, in quanto soci di società non fallibili;

rilevato, infatti, che Aziende Agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri & C non è, come detto, soggetto fallibile, Ottone 1 di Zoggia Leri & C. s.n.c., di cui Zoggia Leri, Daniele e Massimo sono soci illimitatamente responsabili, non è fallibile in quanto impresa agricola e, comunque, sotto



soglia (cfr. relazione dell'OCC, pag. 9 e documentazione ivi indicata) e LDM di Daniele Zoggia & C. s.n.c. è stata cancellata dal registro delle imprese l'1.10.2015 (doc. 13 allegato alla relazione dell'OCC);

rilevato, ancora, con riferimento alla ditta individuale Euravicola di Zoggia Daniele, che la stessa è iscritta al registro imprese con la qualifica di impresa agricola e che l'OCC ne ha confermato la qualità di imprenditore agricolo in conformità alla giurisprudenza di merito che non esclude detta qualità nel caso in cui l'imprenditore abbia concluso un contratto di soccida (cfr. relazione dell'OCC in atti, pag. 9);

rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012, così come dichiarato dall'OCC (cfr. relazione in atti, pag. 56);

osservato, con riferimento alla valutazione della sussistenza di atti in frode compiuti dagli istanti, che la verifica di meritevolezza ancora testualmente prevista dall'art. 14 quinquies l. 3/2012 deve coordinarsi con l'introduzione della legittimazione attiva del liquidatore all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di eventuali atti dispositivi, assumendo perciò il concetto di frode un significato molto più lato e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto;

ritenuto che, quindi, nulla osti, nella fattispecie in esame, alla apertura della procedura, salvo il potere del liquidatore di iniziare o proseguire azioni nei confronti dei ricorrenti qualora si ravvisabile il compimento di atti in frode;

rilevato che Aziende Agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri & C, Zoggia Leri, Zoggia Daniele, anche quale titolare della ditta individuale Euravicola di Zoggia Daniele, e Zoggia Massimo dovranno mettere a disposizione dei propri creditori tutti i loro beni;



ritenuto che ogni valutazione circa la possibilità di escludere gli arredi dell'abitazione di Zoggia Leri dai beni da liquidare verrà effettuata all'esito dell'inventario e di una stima, seppur sommaria, degli stessi;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dei beni, che la cessione dovrà avvenire nelle forme di cui all'art. 14 *novies* L. 3/2012 mediante vendita competitiva;

rilevato, quanto al reddito di Zoggia Daniele, che lo stesso non risulta, allo stato, ricevere alcun compenso quale amministratore della società agricola San Marco srls, di tal ché alcuna valutazione deve essere compiuta da questo giudice ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 6 L. 3/2012;

rilevato che sarà cura del nominando Liquidatore informare questo Tribunale circa eventuali modificazioni del reddito del sig. Zoggia Daniele, tali da giustificare una parziale apprensione degli stessi alla procedura ai fini del soddisfacimento dei creditori;

rilevato, con riferimento al reddito di Zoggia Massimo, che lo stesso percepisce un compenso medio di € 1.600,00 mensili, computate anche la tredicesima e la quattordicesima, quale operaio;

ritenuto che sia equo escludere, dal perimetro dell'attivo, il reddito sopra indicato nella misura di € 1.100,00 mensili, tenuto conto che lo stesso ha dichiarato che condurrà in locazione un immobile con i genitori, così dividendo i relativi costi, e che non deve provvedere al mantenimento della ex moglie;

osservato che il conteggio eseguito trova conforto in quanto riportato nella relazione dell'OCC (pagina 22);

rilevato, con riferimento al reddito di Zoggia Leri, che lo stesso percepisce un compenso medio di € 1.500,00 mensili circa, computate anche la tredicesima e la quattordicesima, quale dipendente della società agricola San Marco srls;

osservato, tuttavia, che gli ultimi stipendi del sig. Zoggia Leri si aggirano sugli € 1.300,00 circa al mese, tenuto conto che lo stesso, stante l'età avanzata, lavora un numero inferiore di ore;

rilevato che il ricorrente ha allegato di essere in procinto di andare in pensione;



ritenuto che, in conformità alla posizione del sig. Zoggia Massimo, sia equo escludere, dal perimetro dell'attivo, il reddito sopra indicato nella misura di € 1.100,00 mensili, tenuto conto che lo stesso ha dichiarato che condurrà in locazione un immobile con la moglie e il figlio, così dividendo i relativi costi;

osservato che il conteggio eseguito trova conforto in quanto riportato nella relazione dell'OCC (pagina 22);

rilevato che il passivo relativo alle diverse masse verrà determinato all'esito della formazione dello stato passivo;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Aziende Agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri & C, Zoggia Leri, Zoggia Daniele, anche quale titolare della ditta individuale Euravicola di Zoggia Daniele, e Zoggia Massimo;

nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 l'avv. Chiara Curculescu;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso i registri immobiliari;

dichiara la esclusione del reddito di Leri Zoggia dalla procedura di liquidazione del patrimonio sino all'importo mensile di € 1.100,00, mandando al Liquidatore di rappresentare immediatamente ogni variazione del predetto reddito;

dichiara la esclusione del reddito di Massimo Zoggia dalla procedura di liquidazione del patrimonio sino all'importo mensile di € 1.100,00, mandando al Liquidatore di rappresentare immediatamente ogni variazione del predetto reddito;



dispone che il Liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14 sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L. 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14 novies* L. 3/2012;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

invita il Liquidatore al deposito di relazioni semestrali di aggiornamento.

Si comunichi anche all'avv. Curculescu.

Venezia, 28.7.2022

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

